

Deliberazione 19 ottobre 2010 - ARG/elt 178/10

Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico e al Gestore dei servizi energetici S.p.A. per la chiusura del Conto oneri per la compensazione delle perdite di energia elettrica precedentemente alimentato dalla componente UC₅, di cui all'articolo 65 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 ottobre 2010

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: legge n. 290/03);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: dpcm 11 maggio 2004);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 18 ottobre 2001, n. 228/01, come successivamente modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 1 aprile 2003, n. 27/03;
- la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2003, n. 67/03, come successivamente modificata (di seguito: deliberazione n. 67/03);
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2003, n. 132/03;
- la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03;
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 come successivamente modificata (di seguito: deliberazione n. 5/04);
- la deliberazione dell'Autorità 19 febbraio 2004, n. 18/04 (di seguito: deliberazione n. 18/04);
- la deliberazione dell'Autorità 21 ottobre 2005, n. 221/05;
- la deliberazione dell'Autorità 12 settembre 2005, n. 186/05;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2005, n. 291/05 (di seguito: deliberazione n. 291/05);
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificata (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 159/07;
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2007, n. 177/07;

- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, VIS 168/09;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2009, VIS 171/09;
- la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2010 VIS 11/10;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07) come successivamente modificata;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, approvato con la deliberazione n. 348/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- la comunicazione di Enel distribuzione S.p.A. all'Autorità dell'8 agosto 2006, N. rif. P2006006222;
- la comunicazione del Gestore dei servizi elettrici S.p.A. (oggi Gestore dei servizi energetici S.p.A.); del 26 marzo 2008, prot. AD/P2008000040;
- la comunicazione del Gestore dei servizi energetici S.p.A. (di seguito: GSE) del 10 agosto 2010, prot. GSE/P201000022362;
- la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) del 14 settembre 2010, prot. N. 3336;
- la comunicazione di Enel S.p.A. 18 ottobre 2010, prot. Enel-COR 3395.

Considerato che:

- con deliberazione n. 67/03 l'Autorità ha istituito la componente tariffaria UC5 e il relativo conto di gestione presso la Cassa, per la copertura degli oneri a carico del Gestore della rete di trasmissione nazionale connessi all'approvvigionamento dell'energia elettrica necessaria a compensare la differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti;
- il gettito della componente UC5, ovvero della maggiorazione dei corrispettivi per il servizio di dispacciamento ad essa corrispondente, in relazione all'energia elettrica destinata al mercato libero, è stato raccolto direttamente dal Gestore della rete di trasmissione nazionale; e che, per effetto delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 18/04, a far data dall' 1 febbraio 2004, tale gettito è stato trattenuto dal medesimo Gestore;
- il restante gettito della citata componente UC5, derivante dall'applicazione della medesima componente da parte delle imprese distributrici ai clienti del mercato vincolato, è affluito alla Cassa;
- con deliberazione n. 159/07 l'Autorità, ha soppresso la componente tariffaria UC5, in quel momento disciplinata nell'Allegato A alla deliberazione n. 5/04 ed ha azzerato la corrispondente maggiorazione dei corrispettivi di dispacciamento di cui all'articolo 47 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06;
- gli oneri in capo al Conto oneri per la compensazione delle perdite di energia elettrica di cui all'articolo 65 del TIT (di seguito: Conto UC5), precedentemente alimentato dalla componente UC5, riguardano gli anni 2002, 2003 e il primo trimestre dell'anno 2004;
- la deliberazione n. 291/05 ha introdotto criteri applicativi della disciplina delle perdite convenzionali di energia elettrica nel periodo 1 gennaio 2002 - 30 giugno 2003;

- con riferimento al periodo 1 luglio 2003 – 31 marzo 2004, la disciplina delle perdite convenzionali di energia elettrica è stata definita dalla deliberazione n. 67/03;
- l'articolo 1-ter, comma 1, della legge n.290/03 ha disposto l'unificazione della proprietà e della gestione della rete di trasmissione nazionale e che detta unificazione ha trovato attuazione secondo quanto disposto dal dpcm 11 maggio 2004, a partire dall'1 novembre 2005, con l'effettivo trasferimento del ramo di azienda corrispondente alle attività di trasmissione e di dispacciamento dal GRTN S.p.A. (oggi GSE) verso la società Terna Spa;
- successivamente all'1 novembre 2005, la regolazione delle partite economiche afferenti gli oneri in capo al Conto UC5 è nella responsabilità del GSE; e che il medesimo GSE, a tal fine, si avvale della collaborazione tecnica di Terna S.p.A., nella sua veste di gestore dell'attività di dispacciamento;
- sulla base delle informazioni fornite dal GSE e dalla Cassa:
 - a) il Conto UC₅ presenta disponibilità residue, per competenza, pari a circa 118 milioni di euro;
 - b) presso il GSE risultano disponibili risorse residue, rinvenienti dalle operazioni di conguaglio del bilanciamento e dello scambio per il periodo 1 gennaio 2002 – primo trimestre 2004 e dalla quota di gettito della componente UC₅ direttamente affluita al GSE stesso, pari a circa 63 milioni di euro;
 - c) oltre a quanto evidenziato dalla precedente lettera b), sono tuttora pendenti contenziosi in merito alle operazioni di conguaglio relative a bilanciamento e scambio, per un valore di circa 11 milioni di euro.

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99, fino all'assunzione da parte di Acquirente Unico S.p.A. della funzione di garante della fornitura dei clienti del mercato vincolato, tale funzione è stata assegnata a Enel S.p.A. che in tal senso ha operato tramite la controllata Enel Distribuzione S.p.A., come precisato anche nella richiamata comunicazione di Enel S.p.A. del 18 ottobre 2010;
- con la citata comunicazione dell'8 agosto 2006, Enel Distribuzione S.p.A. ha segnalato all'Autorità una erronea attribuzione di energia elettrica al mercato vincolato nel periodo 1 novembre 2002 – 31 dicembre 2004, per effetto di una errata riconfigurazione di gruppi di misura su porzioni di rete di distribuzione oggetto di cessione ad altro distributore da parte della medesima Enel;
- secondo quanto evidenziato nella medesima comunicazione di Enel Distribuzione, il citato errore ha di fatto comportato il doppio conteggio di prelievi di energia elettrica corrispondenti a circa 2 TWh, attribuiti al mercato vincolato;
- fino al 30 giugno 2003 Enel Distribuzione S.p.A. ha operato in qualità di Acquirente unico, provvedendo pertanto all'acquisto del fabbisogno complessivo di energia elettrica destinata al mercato vincolato;
- nel periodo 1 luglio 2003 – 31 marzo 2004, Enel Distribuzione S.p.A. ha approvvigionato l'energia elettrica destinata al mercato vincolato secondo i meccanismi introdotti dal Sistema Transitorio di Offerte di Vendita di Energia elettrica, denominato STOVE, di cui alla deliberazione n. 67/03;

- in relazione a quanto sopra, Enel Distribuzione S.p.A., con comunicazioni 17 gennaio 2008, DD/P2008000220 e DD/P2008000221 ha richiesto al GSE la rettifica delle quantità di energia elettrica destinata al mercato vincolato per il periodo novembre 2002 – marzo 2004; e che per il periodo 1 aprile – 31 dicembre 2004, la rettifica è già stata regolata tramite la procedura di conguaglio con Acquirente Unico S.p.A., come segnalato dalla medesima Enel Distribuzione S.p.A. nella citata comunicazione 8 agosto 2006;
- la rettifica del fabbisogno di energia elettrica destinata al mercato vincolato richiesta da Enel distribuzione S.p.A., secondo quanto descritto nei precedenti punti, relativamente al periodo fino al 31 marzo 2004, comporta, in ultima istanza, un aggravio degli oneri in capo al Conto UC5, stimabile in circa 93,5 milioni di euro.

Ritenuto opportuno:

- in relazione all’erronea attribuzione di energia elettrica al mercato vincolato per il periodo novembre 2002 – marzo 2004, segnalato da Enel Distribuzione S.p.A, dare mandato al GSE di procedere, entro 30 giorni, ad accertare quanto segnalato e, qualora ne ricorrano i presupposti, a rivedere i bilanci energetici interessati;
- disporre che il GSE, in esito a quanto previsto dal precedente punto, proceda, entro i successivi 15 giorni, a regolare le conseguenti partite di conguaglio direttamente con Enel Distribuzione S.p.A.; e che a tal fine utilizzi le risorse già nella propria disponibilità, pari a circa 63 milioni di euro, provvedendo a richiedere alla Cassa il versamento delle eventuali ulteriori risorse necessarie;
- disporre che la Cassa:
 - a) provveda a versare al GSE, a valere sul Conto UC5, le eventuali risorse necessarie in relazione a quanto disposto al precedente punto;
 - b) a seguire, provveda alla chiusura del Conto UC5, destinando le risorse residue al conto di cui all’articolo 62 del TIT;
- prevedere che le eventuali rivenienze di gettito di competenza del Conto UC5, accertate successivamente alla chiusura del conto medesimo, ivi incluse quelle eventualmente derivanti da un esito favorevole al GSE dei sopra citati contenziosi in merito alle operazioni di conguaglio di bilanciamento e scambio, siano destinate al conto di cui all’articolo 62 del TIT

DELIBERA

Articolo 1

Disposizioni alla Gestore dei servizi energetici S.p.A.

- 1.1 Entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, il GSE, ove ne sussistano i presupposti, provvede alla revisione dei bilanci di energia elettrica per il periodo novembre 2002 – marzo 2004, in relazione all’erronea attribuzione di energia elettrica al mercato vincolato, secondo quanto segnalato da Enel Distribuzione S.p.A. con le comunicazioni del 17 gennaio 2008, prot. DD/P2008000220 e DD/P2008000221.

- 1.2 Il GSE, in esito a quanto disposto dal comma 1.1 procede, entro i successivi 15 (quindici) giorni, a regolare le conseguenti partite di conguaglio direttamente con Enel Distribuzione S.p.A..
- 1.3 Ai fini di quanto disposto dal comma 1.2, il GSE utilizza le risorse già nella propria disponibilità afferenti la componente UC₅, secondo quanto richiamato in premessa e, ove insufficienti, richiede alla Cassa l'erogazione delle maggiori risorse necessarie.

Articolo 2

Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico

- 2.1 Le somme eventualmente richieste dal GSE ai sensi del comma 1.3, sono poste in capo al Conto UC₅.
- 2.2 Decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, successivamente all'eventuale erogazione prevista dal precedente comma 1.3, la Cassa procede alla chiusura del Conto UC₅ di cui all'articolo 65 del TIT, destinando le eventuali risorse residue al Conto di cui all'articolo 62 del TIT.
- 2.3 La Cassa informa sollecitamente l'Autorità dell'avvenuto espletamento di quanto disposto dal comma 2.2, precisando l'ammontare delle somme eventualmente trasferite al Conto di cui all'articolo 62 del TIT.

Articolo 3

Disposizioni finali

- 3.1 Le eventuali rivenienze di gettito di competenza del Conto UC₅, accertate successivamente alla chiusura del conto medesimo, ivi incluse quelle eventualmente derivanti da un esito favorevole al GSE dei contenziosi in merito alle operazioni di conguaglio di bilanciamento e scambio citati in premessa, sono destinate al conto di cui all'articolo 62 del TIT.
- 3.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

19 ottobre 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis